



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI (ARA)
SETTORE 7 - PSR 14/20 CAPITALE UMANO, OCM, PROGRAMMI OPERATIVI
DELLE OP**

Assunto il 24/05/2019

Numero Registro Dipartimento: 446

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6312 del 24/05/2019

**OGGETTO: PSR CALABRIA 2014-2020 REG.(UE) N. 1305/2013- DOMANDE DI ADESIONE
ALLA MISURA 02 INTERVENTO 2.1.1 "EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA".
APPROVAZIONE AVVISO E RELATIVI ALLEGATI. ANNUALITÀ 2019. REVOCA DDG N. 3280
DEL 12/04/2018. .**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

Premesso che:

- ~ la Commissione Europea con decisione c (2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- ~ la Commissione Europea con Decisione C (2018) 6608 final del 4 Ottobre 2018 - cci: 2014IT06RDRP018 - ha approvato l'ulteriore modifica (vers. n. 5) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la decisione di esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;
- ~ con D.G.R. n. 475 del 29 ottobre 2018, la Giunta Regionale ha proceduto alla "Presenza d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2018) 6608 del 4 ottobre 2018 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria";
- ~ con Deliberazione n. 369 del 19/12/2018, il Consiglio Regionale che ha preso atto della versione 5 del PSR Calabria approvata dalla Commissione Europea con Decisione del 4 ottobre 2018.

Considerato che:

- con DDG n. 3280 del 12/04/2018 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle Domande di adesione a valere sulla Misura 02, Intervento 02.01.01 "Servizi di consulenza", annualità 2018/2020;
- con le Disposizioni Attuative e Procedurali, approvate con il citato DDG n. 3280/2018, veniva definito il procedimento per la presentazione delle domande di sostegno, nonché per la conseguenziale presentazione delle domande di pagamento e rendicontazione a costi reali delle spese sostenute;
- successivamente a tale data, la Rete Rurale Nazionale rendeva noto alle Regioni di avere avviato un percorso per la definizione di una metodologia destinata all'introduzione dei costi standard per facilitare l'esecuzione e rendicontazione dei servizi di Consulenza a valere sul FEASR;
- con avviso pubblicato sul sito del PSR Calabria, in data 13 giugno 2018, il Dipartimento Agricoltura regionale comunicava la sospensione del bando in attesa di adozione dei citati costi standard e conseguente semplificazione della documentazione a corredo;
- dalla data di pubblicazione dell'avviso, di cui al DDG n. 3280/2018, e fino alla data di sospensione (13 giugno 2018), non sono pervenute, attraverso il sistema SIAN, domande di sostegno da parte di potenziali operatori;
- tale iter si è positivamente concluso con l'adozione da parte della RRN del documento "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1. dei PSR".
- con l'approvazione della versione 5 sono stati adottati per la misura 2 del PSR Calabria 2014-2020 le Unità di Costo Standard per la rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari degli interventi.

Rilevato che, in esito alla definizione della metodologia delle UCS, e alla conseguente necessità di procedere ad una revisione delle disposizioni, per una maggiore semplificazione delle procedure, occorre revocare il DDG n. 3280/2018 nonché approvare un nuovo avviso per la presentazione delle Domande di adesione a valere sulla Misura 02, Intervento 02.01.01 "Servizi di consulenza", unitamente ai documenti a corredo che sia allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Considerato, altresì, che in funzione della contrazione dei tempi, è opportuno rivedere la tempistica di realizzazione dei Servizi di Consulenza limitandone l'attuazione all'annualità 2019/2020 e non più al triennio 2018/2020 e, conseguentemente, ridurre ad euro 4.500.000,00 la dotazione delle risorse necessarie alla realizzazione dei servizi di consulenza per le imprese agricole;

Preso atto che dal presente provvedimento non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale atteso che l'erogazione delle risorse finanziarie previste avverrà attraverso l'Organismo Pagatore regionale ARCEA;

Ritenuto di dover aprire i termini per la presentazione delle domande di sostegno prevedendo:

- a) che le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale SIAN entro il termine del 26 luglio 2019;
- b) che per la tempestiva presentazione farà fede la data di rilascio informatico sul portale SIAN;

Visti:

- il Reg. (UE) n. 1303/2013; il Reg. (UE) n. 1305/2013; il Reg. (UE) n. 1306/2013; il Reg. (UE) N. 1307/2013; il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014; il Reg. Delegato (UE) n. 807/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) 834/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 907/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014; il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015; il Regolamento delegato (UE) 791/2015; il Regolamento delegato (UE) n. 665/2014; il Reg. (CE) 110/2008; il Reg. (UE) 251/2014; il Reg. (UE) 702/2014, il Reg. di esecuzione (UE) n. 2333/2015; il Reg. (UE) 2393/2017;
- la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 “Disposizioni modificative ed integrative del Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- il D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 72 del 26 marzo 2019;
- il Protocollo di Intesa tra il Dipartimento “Agricoltura e Risorse Agroalimentari” della Regione Calabria e l'A.R.S.A.C. “Agenzia per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese” - rep. n. 1341 dell'8 agosto 2017;
- le Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore;
- le Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - Rete Rurale Nazionale 2014-2020, per come approvate nell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (18G00048)” (GU n.71 del 26-3-2018);
- D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrazioni in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della Legge 7 marzo 2003, n. 38”;
- la L.R. n. 7 del 13.05.1996 e s.m.i. recante “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93” e ss. mm. ed ii. ed il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il D.P.G.R. n. 206 del 05.12.2000;
- la D.G.R. n. 19 del 05.02.2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale e la D.G.R. n. 111 del 17 aprile 2015 di modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015;
- la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 “Approvazione nuova struttura organizzativa della G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013” e la D.G.R. n. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto “Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con la delibera n. 541/2015 e ss.mm.ii – Determinazione della entrata in vigore”;
- la D.G.R. n. 346 del 10.08.2018 ed il D.P.G.R. n. 83 del 10.8.2018 con i quali è stato conferito al Dr. Giacomo Giovinazzo l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento n. 8 “Agricoltura e Risorse Agroalimentari”;

- in considerazioni della pervenuta scadenza degli incarichi conferiti rispettivamente al Dirigente del Settore n. 7 Avv. Domenico Ferrara e al Funzionario incaricato al Centro di Responsabilità Misura 2 Dr. Luca B. Caruso, il presente Decreto, viene sottoscritto e proposto dal Funzionario Dr. Luca B. Caruso in qualità di Redattore e dal Dirigente Generale Dr. Giacomo Giovinazzo.

Acquisito il parere di coerenza programmatica rilasciato dall'Autorità di Gestione del PSR Calabria 2014/2020, il quale fa parte integrante del presente atto con prot. n. 194825 del 21 maggio 2019;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- revocare, per quanto in premessa, il DDG n. 3280, del 12 aprile 2018, avente ad oggetto: PSR Calabria 2014-2020 – Reg.(UE) n. 1305/2013 - Domande di adesione alla Misura 02 – Intervento 2.1.1 – “Erogazione di servizi di consulenza”, triennio 2018/2020.
- dare atto che dalla data di pubblicazione dell'avviso, di cui al DDG n. 3280/2018, e fino alla data di sospensione (13 giugno 2018), non sono pervenute, attraverso il sistema SIAN, domande di sostegno da parte di potenziali operatori;
- approvare l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 02 – intervento 2.1.1. “Erogazione di servizi di consulenza” del PSR Calabria 2014-2020, annualità 2019/2020, nonché le Disposizioni attuative e relativi documenti a corredo, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- stabilire di regolamentare la presentazione e la gestione delle domande di adesione al suindicato avviso secondo quanto previsto nelle “Disposizioni procedurali” per il trattamento delle domande di sostegno” che si allegano, altresì, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- aprire i termini, per la presentazione delle domande di sostegno prevedendo che:
 - ~ le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il 26 luglio 2019
 - ~ per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema Sian;
- dare atto che la dotazione finanziaria assegnata al presente avviso pari ad € 4.500.000,00 (quattromilioni e cinquecentomila euro) non grava sul bilancio regionale, atteso che la stessa trova la sua disponibilità nelle risorse del PSR Calabria 2014-2020, gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA.

MISURA	INTERVENTO	ANNUALITA'	DOTAZIONE
Misura 2	2.1.1.	2019	4.500.000,00

- dare atto che dal presente Decreto non derivano impegni finanziari per il Bilancio Regionale atteso che le risorse previste sono poste a valere sulla Misura 2 del PSR Calabria, gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA;
- stabilire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i soli motivi di legittimità entro 120 giorni dall'effettiva conoscenza dell'atto;
- notificare il presente atto all'Autorità di Gestione del PSR Calabria ed all'Organismo Pagatore Regionale ARCEA;
- dare atto che si procederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013;
- disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul BURC Telematico nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria, link “Amministrazione Trasparente”.
- disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul sito tematico del PSR www.calabriapsr.it.

Il Redattore
CARUSO LUCA BENEDETTO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
GIOVINAZZO GIACOMO
(con firma digitale)

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 - 2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

Misura 2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	
Intervento 2.1.1	Erogazione di servizi di consulenza alle aziende
Focus area	FA1A, FA2A-2B, FA3A, FA4A-4B-4C, FA 5A-5C-5D-5E, FA6A
Finalità	Implementazione di un sistema di consulenza a favore di agricoltori e giovani agricoltori.
Beneficiari	Enti o organismi fornitori di servizi di consulenza accreditati
Dotazione finanziaria	4.500.000,00 €
Annualità	2019
Responsabile del Procedimento	Dirigente del Settore, dott. Domenico Ferrara
Contatti	0961\853141 PEC: ocm.agricoltura@pec.regione.calabria.it_ e-mail: lu.caruso@regione.calabria.it



Sommario

1.—Base giuridica

Articolo 15 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

2.—Obiettivi di misura

La Misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” è finalizzata all’implementazione di un sistema di consulenza a favore di agricoltori e giovani agricoltori e persegue l’obiettivo di contribuire a conseguire migliori condizioni di competitività delle imprese regionali, nell’ambito dell’obiettivo generale di miglioramento della sostenibilità delle imprese stesse.

La misura assume anche un ruolo determinante nella diffusione delle opportune conoscenze e competenze per contribuire ad implementare, a livello regionale, i principi e gli obiettivi generali della “Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici”, predisposta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”, che ha ricevuto parere favorevole da parte della Conferenza Unificata (Atto Repertorio n. 133/CU del 30 ottobre 2014); la misura adotta quale approccio trasversale quello di concorrere agli obiettivi della “Strategia”.

La misura è direttamente rivolta ad intervenire sul fabbisogno F2 del Programma, ed agisce sulla quasi totalità dei fabbisogni, quali F4-F5-F7-F8-F9-F10-F11-F12-F14-F16-F17-F18-F20-F21-F22-F25-F26. Essa, difatti, agisce trasversalmente su tutti i fabbisogni individuati dal Programma, potendo apportare il proprio contributo allo sviluppo generale delle competenze e conoscenze (utilizzabili sia da parte dei soggetti direttamente beneficiari del Programma che degli altri soggetti potenzialmente interessati) e guidare specifici interventi previsti dal PSR. Riguardo a questi ultimi, la misura assume un ruolo determinante per rafforzare le competenze degli operatori rurali per una corretta ed efficace applicazione dei tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente, clima e innovazione); la corretta e consapevole applicazione degli impegni agro-climatico-ambientali di cui alla M10 del PSR e degli impegni di benessere degli animali di cui alla M14 del PSR; lo start-up di giovani aziende agricole.

3.—Localizzazione dell’intervento

Il sostegno è riconosciuto per tutti gli interventi localizzati sul territorio della Regione Calabria.

4.—Descrizione e finalità dell’intervento “Erogazione di servizi di consulenza alle aziende”

La Misura 2, attraverso l’intervento 2.1.1 “Erogazione di servizi di consulenza alle aziende”, sostiene l’erogazione di servizi di consulenza agli agricoltori, giovani agricoltori, con la finalità di accompagnare, attraverso l’impegno di tecnici e professionisti specializzati, il processo di innovazione verso un’economia rurale più sostenibile, più competitiva, meno impattante sui cambiamenti climatici e con maggiori capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, maggiormente in grado di gestire efficacemente la biodiversità, ivi inclusa la gestione delle aree Natura 2000.

L’intervento, data la natura trasversale delle attività di consulenza, agisce a favore di tutte le Priorità del Programma, tuttavia focalizza la sua attenzione, sulle tematiche degli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente-clima-innovazione) intercettando, prioritariamente, il fabbisogno dello sviluppo di competenze e conoscenze nell’ambito dell’attuazione delle azioni e degli impegni agro-climatico-ambientali (M10), dell’agricoltura biologica (M11) e dello start-up della giovane impresa agricola (intervento 6.1.1 del PSR) nell’ambito dell’esecuzione del PSR.

4.1 Area di consulenza e destinatari

I servizi di consulenza si distinguono per essere mirati a contingenti e specifici fabbisogni delle singole aziende/soggetti che vengono assistiti e, pertanto, devono essere prestati, da parte degli organismi di consulenza, attivando un sistema trasparente che rende noto ai potenziali destinatari gli ambiti di consulenza attivi al fine di consentire ai medesimi di richiedere il servizio presentando apposita domanda.

Gli organismi di consulenza, sulla base delle richieste ricevute, procederanno alla redazione di piani di consulenza (numero di ore, professionalità utilizzate, attività eseguite) contenente la programmazione del piano di assistenza aziendale unitamente agli allegati previsti nel successivo paragrafo 14.1.

L'erogazione dei servizi di consulenza sostenuta dalla Misura è stata declinata per tipologia di destinatario del servizio e per Priorità dello sviluppo rurale. E' stata individuata l'**area di consulenza A**, rivolta alle aziende agricole, all'interno della quale sono specificati gli ambiti tematici entro i quali può essere fornita la consulenza. In particolare:

A. Per le **imprese agricole e giovani agricoltori** che gestiscono aziende condotte da un "agricoltore in attività", per come definito ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013, ed iscritte alla Camera di Commercio di competenza territoriale, i servizi prestati devono essere correlati con almeno uno dei seguenti ambiti tematici:

- a) gli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) 1306/2013;
- b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento UE n. 1307/2013 ed il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c) dello stesso regolamento;
- c) le misure a livello aziendale previste nel PSR Calabria 2014-2020 nell'ambito della FA 2A e 2B volte allo start up, all'ammodernamento dell'azienda, al perseguimento della competitività ed al posizionamento sui mercati (in questi due casi l'attività di consulenza non deve riguardare la redazione del business plan per l'accesso al sostegno del PSR); della FA 3A volti all'integrazione di filiera, allo sviluppo della filiera corta, alla diffusione di regimi di qualità;
- d) i requisiti definiti dagli Stati membri, per attuare l'art. 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), ivi compresi gli aspetti relativi al risparmio idrico ed all'uso più efficiente dell'acqua;
- e) i requisiti definiti dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del Reg. (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE, ivi compresi gli aspetti relativi all'applicazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);
- f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- g) la consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta.

In aggiunta ad uno o più ambiti tematici di cui alle lettere da a) a g), possono essere oggetto di consulenza anche:

- h) le informazioni connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento;
- i) le informazioni connesse alla biodiversità ed alla protezione delle acque di cui al regolamento (UE) 1307/2013;

- j) le questioni inerenti le prestazioni economiche ed ambientali dell'azienda agricola, ivi incluse quelle sugli aspetti dell'attuazione degli impegni agro-climatico-ambientali, e gli aspetti relativi alla competitività;
- k) lo sviluppo delle filiere corte;
- l) l'agricoltura biologica;
- m) gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche;
- n) la gestione finanziaria delle aziende agricole, compresi gli aspetti legati all'accesso al credito;
- o) la questione del rischio agricolo – anche in collegamento con i cambiamenti climatici -compresi gli strumenti assicurativi disponibili per le aziende agricole.

5.—Beneficiari

Organismi fornitori dei servizi di consulenza aziendale riconosciuti ai sensi del D.M. 3 febbraio 2016 relativo alla "istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura".

6.—Condizioni di ammissibilità

L'organismo che presta servizi di consulenza deve:

1. essere organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 3 febbraio 2016;
2. non trovarsi per l'attività di consulenza in alcuna condizione di incompatibilità e/o conflitto d'interessi, unitamente ai collaboratori indicati nel provvedimento di accreditamento;
3. non risultare "in difficoltà" ai sensi degli Orientamenti dell'Unione Europea sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale (Orientamenti dell'Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei Settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/C 204/01) e degli Orientamenti dell'Unione per gli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione Commissione Europea 2014/C249/01);
4. non risultare destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
5. attivare un sistema trasparente (es.: informativa sul sito web, pagine social, ecc.) che rende noto ai potenziali destinatari interessati, gli ambiti di consulenza attivi al fine di consentire ai medesimi di richiedere il servizio presentando apposita domanda.
6. presentare un Piano di Consulenza coerente con l'area e gli ambiti tematici indicati al precedente par. 4.1, con espressa indicazione delle attività da svolgere per ciascun destinatario rispetto all'analisi aziendale dei fabbisogni individuati.
7. fornire servizi di consulenza ad agricoltori in possesso del requisito di "agricoltori attivi" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento 1307/2013.

In tema di incompatibilità e/o conflitto d'interessi, si dovrà tenere conto delle seguenti precisazioni.
Nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni, l'organismo di consulenza non può svolgere funzioni di controllo sull'erogazione dei finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare e deve rispettare le condizioni di incompatibilità prevista dal Programma Agricolo Nazionale (PAN) in materia di prodotti fitosanitari.

Le casistiche di incompatibilità e/o conflitto di interesse, nonché la necessità di garantire il rispetto del principio di separatezza, sono anche definite dall'articolo 3 del D.M. 3 febbraio 2016 (G.U. n.

38 del 16/02/2016), dall'articolo 7 delle disposizioni attuative e procedurali per la presentazione delle domande di riconoscimento degli organismi di consulenza aziendale in agricoltura di cui al DDG n. 2776 del 15/03/2017 e dalla circolare ministeriale n. 2306 del 13/06/2016.

In particolare, così come previsto dalla circolare ministeriale n. 2306 del 13/06/2016, si precisa che tra le attività di controllo incompatibili con quelle della consulenza rientrano:

- quelle finalizzate alla gestione, da parte dei soggetti a tal fine incaricati dai destinatari della consulenza, delle fasi di ricevibilità delle domande PSR, (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dai medesimi destinatari della consulenza, anche ai fini dell'aggiornamento dei sistemi integrati di gestione e controllo. Parimenti assume carattere di incompatibilità la verifica della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente ed alle risultanze del fascicolo aziendale dei documenti da allegare alle istanze per l'erogazione di contributi presentate dal soggetto destinatario della consulenza aziendale;
- quelle svolte da organismi che effettuano controlli sui sistemi di certificazione di qualità.

Le attività di controllo considerate incompatibili con quelle di consulenza non devono essere svolte neppure dalle persone fisiche che svolgono le funzioni di consulente e delle quali gli organismi fornitori del servizio di consulenza dispongano ai sensi dell'articolo 5 del D.M. del 3 febbraio 2016. Qualora il soggetto proponente svolga la propria attività in più aree operative (tra cui la consulenza) ed alcune di esse rientrino in una delle fattispecie comprese nella citata normativa, è tenuto a segnalarlo nella domanda. In tal caso si deve opportunamente dimostrare la netta separazione ed indipendenza tra le diverse aree.

Nel caso in cui la sede legale/operativa del proponente sia localizzata presso soggetti che svolgono attività rientranti in una delle fattispecie comprese nella citata normativa deve essere assicurata la separatezza fisica e/o temporale dell'esercizio delle rispettive funzioni.

Le condizioni di incompatibilità e/conflicto di interesse si applicano anche nei confronti dei collaboratori e del personale tecnico del soggetto erogatore del servizio di consulenza che:

- non deve svolgere l'attività per organismi di certificazione e di controllo;
- non deve essere abilitato da ARCEA alla tenuta e gestione del fascicolo aziendale;
- non deve avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta con soggetti titolari di attività di produzione o vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura e la zootecnia.

Per il personale tecnico non è inoltre ammesso:

- curare la progettazione e l'elaborazione, in tutto e in parte, della documentazione tecnica di una successiva domanda di sostegno/pagamento per un beneficiario al quale ha precedentemente fornito un servizio di consulenza finanziato con fondi pubblici per il medesimo intervento.
- svolgere un servizio di consulenza, finanziato con fondi pubblici, a favore di un soggetto di cui risulta avere titolarità, rappresentanza legale, partecipazione finanziaria ovvero altra forma di collaborazione e contratto di lavoro ovvero si trova nei confronti dello stesso in qualsiasi situazione di conflitto di interesse.

La consulenza prestata, in nessun caso, può vertere sulla redazione del piano di impresa prodotto per la presentazione di domande di sostegno sul PSR.

Sono inoltre esclusi, quali fornitori del servizio di consulenza, coloro i quali risultano essere dipendenti del destinatario finale a favore del quale viene reso il servizio di consulenza.

7.—Piano di consulenza

A pena di inammissibilità, la domanda di sostegno deve essere corredata da un **Piano di consulenza (PC)**, sottoscritto dal legale rappresentante dell'organismo di consulenza, elaborato sulla base del format allegato a queste disposizioni attuative ed avente il seguente contenuto minimo:

- Una descrizione dell'organismo di consulenza e, in particolare:
 - dell'esperienza dell'organismo nella fornitura di consulenza alle aziende agricole;
 - della capacità economica, della dotazione infrastrutturale e tecnologica e delle sedi utilizzate per l'espletamento dei servizi di consulenza;
 - della composizione quali-quantitativa dello staff di consulenti rispetto ad i servizi che si intendono erogare ed alle tematiche che si intendono affrontare;
- Una descrizione del progetto di consulenza per il quale si richiede il sostegno e, in particolare:
 - Dell'area e degli ambiti tematici oggetto dei servizi di consulenza (da selezionare tra quelli indicati dalle presenti disposizioni attuative sotto la lettera A del paragrafo "Area di consulenza e destinatari");
 - dei fabbisogni di consulenza dichiarati dalle aziende aderenti;
 - del collegamento dei servizi di consulenza offerti con i fabbisogni individuati a livello regionale nel capitolo 4.2 del PSR Calabria 2014-2020;
 - del collegamento dei servizi di consulenza offerti con le tematiche trasversali dello sviluppo rurale: ambiente, clima, innovazione;
 - delle modalità di organizzazione, attuazione e monitoraggio dei servizi di consulenza, compresa la definizione di strumenti per la verbalizzazione delle visite presso i destinatari (format), la registrazione delle attività svolte per ciascuna consulenza e la misurazione dell'efficacia della consulenza rispetto ai risultati attesi.
- Il cronoprogramma complessivo delle attività per l'area e distinto per gli ambiti tematici oggetto dei servizi di consulenza offerti.
- Le copie dei curricula dei consulenti utilizzati per l'attuazione del piano di consulenza, soltanto se diversi rispetto alla fase di accreditamento o se l'accreditamento dell'organismo di consulenza non è stato effettuato presso la Regione Calabria.
- L'elenco dei destinatari della consulenza completo delle informazioni richieste. Tale elenco dovrà essere compilato in formato excel secondo il modello allegato a queste disposizioni attuative. L'elenco dei destinatari contiene anche le informazioni relative al possesso dei requisiti collegati ai criteri di selezione.
- Le schede di ingresso relative a ciascun destinatario, sottoscritte dal legale rappresentante dell'organismo di consulenza e dal destinatario del servizio di consulenza.

Le schede di ingresso contemplano la valutazione della situazione specifica dell'operatore agricolo, per la quale si prevede di agire "su misura" cioè in modo da risolvere una richiesta specifica riguardante la soluzione ad un particolare problema.

Ciascuna scheda di ingresso, redatta sulla base del format allegato a queste disposizioni attuative, comprende:

- una descrizione della situazione iniziale del destinatario e del fabbisogno specifico per il quale è richiesta la consulenza;
- gli obiettivi generali da raggiungere sulla base dei fabbisogni specifici del destinatario;
- una descrizione dettagliata dei servizi di consulenza, compreso il contenuto dei servizi, le ore di consulenza (deve essere fornita un'adeguata giustificazione della congruità del

monte ore di consulenza riferito alle prestazioni da erogare), le specifiche professionalità utilizzate;

- i risultati attesi;
- dichiarazioni del percettore della consulenza, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e relative, tra l'altro, ai seguenti requisiti di ammissibilità:
 - essere un "agricoltore attivo" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento 1307/2013;
 - non aver aderito e fruire di attività consulenziale prevista dai P.O. OCM (olio-ortofrutta-apistico).

8.—Impegni e obblighi in fase di attuazione

In fase di attuazione, il beneficiario dovrà assumere e rispettare i seguenti impegni:

- mantenere i requisiti e/o impegni previsti dalla misura/intervento, compreso l'accreditamento nonché quelli afferenti ai criteri di selezione/priorità che determinano l'assegnazione del punteggio ed il riconoscimento del sostegno;
- garantire la formazione regolare e le attività di aggiornamento professionale delle figure professionali impegnate nello staff tecnico conformemente a quanto previsto all'art. 4 del DM 3 febbraio 2016;
- possedere una sede operativa in Calabria per tutto il periodo di attuazione dei servizi di consulenza;
- nell'esercizio dell'attività, rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13, paragrafo 2, del Reg. 1303/2013, ossia non svelare dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal soggetto che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato;
- rispettare le disposizioni in materia di pubblicità ed informazione secondo quanto disciplinato dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni procedurali allegate al bando;
- rispettare le norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica dell'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) in relazione ai fondi SIE come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove pertinente;
- garantire l'insussistenza di conflitti di interesse e/o di incompatibilità dei soggetti/collaboratori preposti all'erogazione della consulenza;
- accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- tenere a disposizione per i controlli di cui ai par. 5 "Controlli in itinere" e 6 "Domanda di pagamento" delle disposizioni procedurali di questo bando, tutta la documentazione prodotta in relazione alle attività di consulenza espletate ed al monitoraggio dell'avanzamento del piano di consulenza.

9.—Output del servizio di consulenza

L'output di ciascun servizio di consulenza è rappresentato da un documento finale che descrive esaurientemente la consulenza fornita, il numero di ore di consulenza dedicate a ciascuna attività, le soluzioni proposte ed eventualmente adottate. Tale documento, rapportato alla scheda di ingresso, costituisce la base per l'istruttoria della domanda di pagamento e per l'erogazione del sostegno.

Il documento finale deve motivare eventuali variazioni nello svolgimento del servizio di consulenza rispetto a quanto indicato nella scheda di ingresso. In ogni caso, il numero di ore di consulenza ammissibile al sostegno non supera quello riconosciuto in sede di concessione del sostegno.

Il documento finale può essere accompagnato, ove pertinente, da materiale documentale, fotografico o di altra natura utile a dimostrare lo svolgimento del servizio di consulenza.

Il documento finale è sottoscritto dal legale rappresentante dell'organismo di consulenza e dal destinatario della consulenza.

10. Costo standard utilizzato per la concessione del sostegno

L'Amministrazione ha adottato, per la rendicontazione dell'intervento, i costi semplificati per come individuati dal documento pubblicato dalla Rete Rurale Nazionale e MIPAAF recante la "Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza della sottomisura 2.1 dei PSR".

L'UCS individuata è un importo onnicomprensivo, nella forma del costo orario, che tiene conto del compenso/costo orario del consulente, della quota oraria attribuibile alle spese indirette/generali e della quota oraria attribuibile alle spese di viaggio.

La componente compenso/costo orario è relativa alla remunerazione dei propri collaboratori/consulenti che effettivamente esplicano la consulenza.

Il costo unitario individuato, secondo la metodologia elaborata dalla Rete Rurale Nazionale e MIPAAF, per l'identificazione della spesa ammissibile **è pari a 54 euro/ora**.

L'importo del contributo ammissibile sarà determinato moltiplicando il numero di ore di durata della consulenza per l'UCS individuata pari ad euro 54/ora onnicomprensivo.

Sono naturalmente fatti salvi tutti gli obblighi di natura contabile, fiscale e finanziaria alla cui osservanza il beneficiario dell'operazione è tenuto ai sensi delle disposizioni vigenti a livello regionale, nazionale e comunitario.

I contributi in natura sono totalmente esclusi dal finanziamento pubblico di questo intervento, così come prescritto dall'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

11. Complementarietà e demarcazione

In relazione agli interventi suscettibili di doppio finanziamento si richiamano le "Tavole di correlazione e complementarietà" con FESR E FSE in coerenza con accordo di partenariato Italia 2014-2020, con particolare riferimento ai seguenti Assi prioritari:

- **ASSE PRIORITARIO 1 – PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE,**
- **ASSE PRIORITARIO 4 – EFFICIENZA ENERGETICA.**

In relazione alla demarcazione con le singole OCM si evidenziano le seguenti ipotesi di conflitto tra interventi con OCM olio, OCM Ortofrutta ed OCM Api. In particolare:

OCM olio è limitatamente alle produzioni DOP e IGP, Reg. CEE 611/2014 615/2014: l'assistenza specialistica sulle produzioni olivicole in tema ambientale verrà assicurata dall'OCM tranne che per i criteri di gestione obbligatoria BCAA e sicurezza sul lavoro. Sono esclusi dagli interventi del presente bando i progetti riguardanti le produzioni DOP/IGP che finanziano:

- Elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura in base ai criteri ambientali adeguati alle condizioni locali loro diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio della loro applicazione pratica;
- Assistenza tecnica alla produzione, all'industria di trasformazione oleicola alle imprese di produzione di olive da tavola, ai frantoi e al condizionamento, su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti.

Le aziende che non aderiscono ai P.O. per la specifica misura possono accedere al finanziamento del PSR relativamente a tutti gli interventi previsti.

OCM ortofrutta: i produttori aderenti ai Programmi Operativi cofinanziati dall'OCM non possono beneficiare di questo bando, per i prodotti per cui la stessa è stata riconosciuta, limitatamente ai seguenti servizi:

- Assistenza tecnica di tipo agronomico, erogabile per gli interventi di produzione integrata e produzione biologica e la protezione dell'ambiente,
- Assistenza tecnica per elevare il livello di qualità dei prodotti (miglioramento qualitativo delle produzioni, controllo delle procedure di produzione, conferimento, selezione, lavorazione, logistica nell'ambito dei centri di lavorazione delle OP e dei soci).
- Assistenza, relative a pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, competitività e posizionamento sui mercati, diffusione di regimi di qualità;

Le OP possono attivare misure collettive afferenti alla Misura 2 ad eccezione di quelle previste dall'OCM. Le aziende che non aderiscono ai P.O. per la specifica misura possono accedere al finanziamento del PSR relativamente a tutti gli interventi previsti.

L'OCM apistico finanzia azioni di assistenza tecnica nell'ambito del Reg CE 1308/13 tranne che per i servizi previsti dalla misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" e che non sono attivate dall'OCM apicoltura.

L'Amministrazione attiverà sistemi di controllo in fase di valutazione della domanda di aiuto e in fase di pagamento attraverso le banche dati SIAN. In caso di OP, di soci di OP ed anche di singoli beneficiari il sistema attua un blocco informatico fino a completa verifica che le operazioni sostenute non siano oggetto di doppio finanziamento nel quadro dei due regimi.

Inoltre, Il servizio di consulenza deve essere accuratamente demarcato dall'attività di informazione e formazione di cui all'art 14 del Reg.1305/2013 e, pertanto, non può limitarsi ad una generica attività di informazione/formazione rivolta ad un pubblico vasto.

12. Importi ammissibili e percentuali di aiuto

L'importo ammissibile al sostegno è ottenuto moltiplicando il numero di ore di consulenza ammissibile al sostegno per il costo standard di cui al precedente par. 10.

Il numero di ore di consulenza ammissibile al sostegno, per ciascun servizio di consulenza, è determinato sulla base del documento finale di cui al precedente par. 9, rapportato alla relativa scheda di ingresso. In particolare:

- se il documento finale dimostra l'effettivo svolgimento di un numero di ore di consulenza inferiore a quello previsto nella scheda di ingresso, il numero di ore di consulenza ammissibile al sostegno è quello dimostrato dal documento finale;
- se il documento finale dimostra l'effettivo svolgimento di un numero di ore di consulenza uguale o superiore a quello previsto nella scheda di ingresso, il numero di ore ammissibile al sostegno è pari al numero di ore di consulenza previsto nella scheda di ingresso.

Il sostegno è erogato come contributo pubblico in conto capitale. L'aliquota del sostegno è pari al 100%.

L'importo massimo di contributo pubblico per singolo servizio di consulenza è pari ad euro 1.500,00. Per singolo servizio di consulenza si intende l'insieme delle prestazioni consulenziali o "attività di consulenza" (ad es. visite in azienda, analisi di documentazione, elaborazione di pareri, ecc.) erogate a favore dello stesso destinatario in uno o più ambiti tematici – a), b), c), d), ecc. – previsti nel paragrafo "Area di consulenza e destinatari".

Per ciascun organismo erogatore del servizio di consulenza è fissato un contributo massimo pari ad euro 500.000,00. L'aiuto concesso rientra nel campo di applicazione dell'art. 42 del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea \(TFUE\)](#).

Ai sensi del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti di ciascun beneficiario saranno effettuate le pertinenti verifiche collegate all'aiuto individuale ricevuto.

13. Criteri di selezione

Il sostegno è accordato soltanto ai progetti che conseguiranno un punteggio minimo di 20 punti raggiungibili con il concorso minimo di due criteri. In caso di parità di punteggio sarà data precedenza alle domande presentate prioritariamente (anche in qualità di rappresentante legale del soggetto proponente) da donne e poi da giovani.

MACROCRITERI (SCHEDA MISURA PSR)	PUNTI	Definizione criteri di selezione	PUNTI
Massimo 60 punti			
Maggiore corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge all'interno della specifica Focus area nella quale è programmata	max. 10	Almeno il 30% dei servizi erogati riguardano l'organizzazione e l'ammodernamento della filiera	5
		Almeno il 20% delle aziende servite ha il conduttore di età inferiore a 40 anni	5
Utilizzo di sistemi di valutazione che premiano la competenza del soggetto proponente e la composizione in termini di competenza ed esperienza delle professionalità impegnate nell'esecuzione del Piano proposto	max. 2	Numero di componenti dello staff con esperienza >10 anni negli ambiti di consulenza previsti: • fino a 100 beneficiari del servizio almeno 1 componente dello staff • da 101 a 300 beneficiari almeno 2 componenti dello staff • > a 301 beneficiari almeno 3 componenti	2
		Numero di componenti dello staff con esperienza < 10 anni e > 5 anni negli ambiti di consulenza previsti: • fino a 100 beneficiari del servizio almeno 1 componente dello staff • da 101 a 300 beneficiari almeno 2 componenti dello staff • > a 301 beneficiari: almeno 3 componenti	1
	max. 8	Staff costituito da tutti i consulenti in possesso di titolo di studio Laurea in discipline inerenti l'offerta formativa	8
		Staff costituito da almeno un consulente in possesso di titolo di studio Laurea in discipline inerenti l'offerta formativa	4

Maggior soddisfacimento della proposta progettuale delle priorità di intervento settoriali, territoriali, tematiche e di target di destinatari, delle priorità e dei fabbisogni e delle priorità del Programma;	max. 12	Più del 30% dei destinatari dei servizi operano in regimi unionali, nazionali e facoltativi di cui alla misura 3 del PSR	2
		Più del 30% dei destinatari dei servizi operano in ambiente di "montagna" o in "aree svantaggiate"	4
		Più del 30% dei destinatari dei servizi operano in aziende con meno di 100,000 € di standard output	2
		Agricoltori Professionali > 50%	4
Maggior numero di consulenze (soggetti destinatari) erogate	max. 8	Numero di consulenze previste da "Piano di consulenza" > a 500	4
		Rapporto n. consulenti/beneficiari del servizio < 50	4
Maggior numero di ambiti tematici di consulenza trattati *;	max. 10	Il "Piano di consulenza" prevede l'erogazione di servizi in almeno 4 ambiti tematici di cui alla lettera a) -b)** descrizione generale della Misura par. 8.2.2.2	6
		Il "Piano di consulenza" prevede l'erogazione di servizi tra 2 e 4 ambiti tematici di cui alla lettera a) b)-e) ** descrizione generale della Misura par. 8.2.2.2	4
Trattazione di tematiche inerenti i tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale (ambiente-clima-innovazione).	max. 10	Il soggetto erogatore di servizi è strutturato con un Gruppo Operativo	5
		Il soggetto erogatore di servizi di consulenza vanta nello staff componenti con esperienza documentata (almeno quinquennale), titoli di studio e/o pubblicazioni scientifiche pertinenti sulle tematiche agro-climatico-ambientale (qualità del suolo, risorse idriche, qualità dell'aria).	5

***Per maggior chiarezza gli ambiti tematici previsti dai criteri di selezione sono quelli elencati alla lettera A "Area di consulenza e destinatari".**

**** Non pertinenti ai fini del presente avviso.**

14. Documentazione richiesta

14.1 Documentazione da presentare in fase di trasmissione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno, presentata secondo le modalità previste nelle disposizioni procedurali, dovrà contenere in allegato la seguente documentazione:

- Dichiarazioni e impegni (Allegato 1) pertinenti all'intervento 2.1.1, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000.
- Piano di Consulenza, elaborato conformemente al format allegato alle disposizioni attuative, reso quale dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000, da parte del legale rappresentante dell'organismo di consulenza nonché dal medesimo debitamente sottoscritto.

Al piano di consulenza dovranno essere obbligatoriamente allegati, per costituirne parte integrante e sostanziale:

- cronoprogramma complessivo delle attività con indicazione dell'area e degli ambiti tematici oggetto dei servizi di consulenza;

- copie dei curricula dei consulenti utilizzati per l'attuazione del piano di consulenza, soltanto se diversi rispetto alla fase di accreditamento o se l'accreditamento dell'organismo di consulenza non è stato effettuato presso la Regione Calabria;
 - elenco dei destinatari dei servizi di consulenza elaborato conformemente al format excel allegato alle disposizioni attuative. Il medesimo dovrà essere prodotto in formato Excel nonché in formato pdf debitamente sottoscritto da parte del legale rappresentante dell'organismo di consulenza, ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000;
 - schede di ingresso per ciascuno dei destinatari dei servizi di consulenza elaborate conformemente al format allegato alle disposizioni attuative e sottoscritte, in forma di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante dell'organismo di consulenza e dal destinatario del servizio di consulenza.
- Elenco riepilogativo dei documenti a corredo della domanda. Il nome dei singoli documenti così come il nome dei file corrispondenti dovranno recare la denominazione secondo le sottolineature sopra riportate.
 - Altra documentazione ritenuta utile ai fini della dimostrazione dei requisiti di ammissibilità e di valutazione.

Il fascicolo di domanda in un'unica cartella compressa formato zip, completa di tutti gli allegati (si ricorda che l'elenco dei destinatari dei servizi di consulenza dovrà essere allegato, oltre che in formato pdf, anche in formato excel), dovrà essere caricata a sistema nella seguente voce "ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA".

L'ulteriore "documentazione utile" andrà, invece, posizionata, sempre in un'unica cartella compressa formato zip, nell'apposita voce "ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA".

Si rappresenta che le dichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 devono essere complete di documento di riconoscimento in corso di validità dei dichiaranti.

14.2 Documentazione da presentare in fase di formalizzazione della concessione

- Per le società, in caso in cui non siano già in possesso dell'amministrazione ovvero siano intervenute modifiche, copia atto costitutivo e ultimo statuto debitamente registrati; delibera di nomina amministratori in carica; delibera da cui risulta il potere del rappresentante di sottoscrivere gli impegni e riscuotere gli aiuti.

15. Pubblicità, controlli e monitoraggio

Il beneficiario del sostegno è tenuto a garantire visibilità e pubblicità agli interventi realizzati secondo quanto indicato nelle disposizioni procedurali ed in attuazione alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Le linee guida sugli obblighi di informazione e pubblicità ed i relativi format per targhe e cartelli sono disponibili al link:

<http://www.calabriapsr.it/misure/500-obblighi-di-comunicazione-per-i-beneficiari>

Il beneficiario sarà sottoposto alle azioni di controllo documentale e/o fisico disposto allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l'avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte. Gli organi di controllo nazionali e comunitari potranno effettuare presso i beneficiari i controlli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I dati del beneficiario saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e potranno essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

Il beneficiario dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale.

16. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al PSR Calabria 2014/2020 e alle specifiche disposizioni contenute nelle schede di Misura, nonché alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 – 2020

DISPOSIZIONI PROCEDURALI
PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
INTERVENTO 2.1.1

SOMMARIO

<u>1.DOMANDA DI SOSTEGNO.....</u>	<u>3</u>
<u>Modalità generali per la presentazione della domanda di sostegno.....</u>	<u>3</u>
<u>ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO.....</u>	<u>4</u>
<u>Istruttoria.....</u>	<u>4</u>
<u>Ricevibilità e Ammissibilità</u>	<u>5</u>
<u>VALUTAZIONE E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE.....</u>	<u>5</u>
<u>CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO.....</u>	<u>6</u>
<u>CONTROLLI IN ITINERE.....</u>	<u>7</u>
<u>DOMANDA DI PAGAMENTO.....</u>	<u>7</u>
<u>Modalità di presentazione della domanda di pagamento.....</u>	<u>7</u>
<u>Principi per la gestione e il controllo.....</u>	<u>8</u>
<u>Stato di avanzamento (SAL).....</u>	<u>8</u>
<u>Saldo.....</u>	<u>9</u>
<u>DECORRENZA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE.....</u>	<u>10</u>
<u>TEMPI DI ESECUZIONE.....</u>	<u>11</u>
<u>VARIAZIONI AL PROGETTO.....</u>	<u>11</u>
<u>Cambio beneficiario.....</u>	<u>12</u>
<u>Cambio della sede</u>	<u>12</u>
<u>Adeguamenti tecnici e/o economici al progetto.....</u>	<u>12</u>
<u>PROROGHE.....</u>	<u>12</u>
<u>CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....</u>	<u>13</u>
<u>RECESSO – RINUNCIA DAGLI IMPEGNI.....</u>	<u>13</u>
<u>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....</u>	<u>13</u>
<u>LOGO E SLOGAN.....</u>	<u>14</u>
<u>INFORMATIVA ANTIMAFIA.....</u>	<u>15</u>
<u>MONITORAGGIO.....</u>	<u>15</u>
<u>DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>15</u>

1. DOMANDA DI SOSTEGNO

Modalità generali per la presentazione della domanda di sostegno

È possibile presentare domande di sostegno a valere sulle singole Misure/Interventi secondo le modalità esposte nel presente documento.

Le domande, volte ad ottenere la concessione del sostegno, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la funzionalità *on line* messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA ovvero di un professionista accreditato.

È obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Nella compilazione della domanda il richiedente deve obbligatoriamente indicare l'intervento o gli interventi per i quali si richiede il sostegno:

INTERVENTO 2.1.1.1: Area di consulenza A – Aziende Agricole

Unitamente alla domanda dovrà essere compilata sul sistema la sezione di autoverifica del punteggio, relativa ai criteri di selezione da parte dell'utente abilitato che dovrà sottoscriverla con firma autografa oppure elettronica secondo le stesse modalità previste per la domanda di sostegno.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il Sian che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B. la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

Relativamente alla modalità di presentazione della domanda, che deve avvenire esclusivamente in via telematica viene introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale ARCEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attraverso questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato

La domanda dovrà risultare corredata di tutta la documentazione prevista dal bando e, unitamente anche all'elenco riepilogativo dei documenti, dovrà essere caricata a sistema in un'unica cartella compressa formato zip posizionata all'interno della seguente voce "ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA". Il nome di ciascun documento ed il nome del file corrispondente dovranno recare la stessa denominazione riportata, sottolineata, nel bando – *"Documentazione richiesta"* -.

La ulteriore "documentazione utile" andrà posizionata, sempre in un'unica cartella compressa in formato zip, nell'apposita voce "ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA".

La presentazione della domanda è comprovata dalla data di rilascio sul SIAN. Farà, comunque, fede la documentazione caricata sul sistema Sian.

La tenuta del fascicolo relativo alle domande di sostegno e di pagamento, in modalità esclusivamente elettronica, con tutta la documentazione pertinente, rimarrà custodito presso gli uffici del CAA ovvero del professionista autorizzato, fatte salve le acquisizioni del fascicolo da parte dell'Organismo pagatore, da parte del Dipartimento Agricoltura e di tutti gli organismi nazionali e comunitari preposti a controlli e verifiche ai sensi della vigente normativa.

La domanda di sostegno può essere oggetto di modifica, dopo la presentazione, solo ed esclusivamente in caso sia accertata la presenza di errori c.d. palesi, per l'elenco dei quali si rimanda alla circolare n. 05 del 14.07.2015 emanata dall'Organismo Pagatore Arcea. L'eventuale errore palese dovrà essere oggetto di comunicazione inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) entro 20 giorni dalla data di accettazione della domanda di sostegno all'indirizzo PEC del Settore competente.

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Istruttoria

L'istruttoria delle domande di sostegno riguarderà la verifica della ricevibilità ed ammissibilità della domanda e, successivamente, la valutazione secondo i criteri di selezione individuati per ciascuna Misura e riportati nelle Disposizioni attuative. L'esame delle domande sarà effettuato dal Dipartimento Agricoltura e risorse Agroalimentari della Regione Calabria attraverso istruttori appositamente nominati.

La Regione si riserva altresì di avvalersi di eventuale supporto tecnico specialistico laddove si rendesse necessaria la fruizione di tali servizi.

Per ciascuna domanda di sostegno ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento amministrativo è identificato nel responsabile pro-tempore di misura.

È in ogni caso applicabile quanto previsto dall'art. 6, co 1, lett. b) della L. 241/90 e s.m.i.

Ricevibilità e Ammissibilità

Le domande di sostegno pervenute saranno oggetto di un controllo di ricevibilità e ammissibilità finalizzato a verificare il possesso dei requisiti di accesso alla misura da parte dei beneficiari e la completezza della domanda di sostegno e della documentazione allegata per come indicato nelle disposizioni attuative.

Le domande di sostegno pervenute saranno oggetto di una verifica di ricevibilità che riguarderà:

- il rispetto dei tempi di presentazione della domanda;
- la completezza dei dati inseriti nella domanda, compresa la sottoscrizione della stessa nelle modalità prevista dalle presenti disposizioni, in particolare dal paragrafo 1.1;
- la completezza della documentazione allegata alla domanda.

Il controllo di ammissibilità sarà finalizzato ad accertare la presenza dei requisiti di ammissibilità previsti nelle Disposizioni attuative del presente bando, in capo al soggetto richiedente.

In sede di controllo di ammissibilità verranno verificati i documenti prodotti dal soggetto richiedente nonché il monte ore proposto per ciascun servizio di consulenza rispetto ai fabbisogni dei destinatari ed alle attività necessarie per fornire la consulenza.

In presenza di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione potrà procedere oltre che alla archiviazione della istanza, anche all'avvio delle procedure previste per tale fattispecie di irregolarità dalla normativa nazionale e comunitaria e ne darà comunicazione all'ARCEA per i successivi atti che si dovessero rendere necessari.

VALUTAZIONE E FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità verranno attribuiti i punteggi al progetto sulla base dei criteri di selezione previsti della Misura/Intervento.

A chiusura della valutazione di tutte le istanze pervenute il Dipartimento Agricoltura e Risorse agroalimentari formulerà la graduatoria provvisoria con l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, nonché l'elenco delle domande non ricevibili e non ammissibili con la relativa motivazione.

Verranno fatti salvi i diritti dei proponenti le domande comprese tra quelli non ammessi/non ricevibili a proporre, esclusivamente a mezzo PEC, eventuali istanze di riesame entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione sul sito della graduatoria. Il Dipartimento si pronuncerà sulle istanze di riesame e destina in via cautelativa un importo pari al 10% della dotazione finanziaria complessiva prevista dal bando per la creazione di apposita riserva.

In esito alla procedura di riesame, la graduatoria definitiva e l'elenco delle domande escluse saranno approvati con Decreto Dirigenziale, che sarà pubblicato sul BURC e sul seguente sito web: www.calabriapsr.it. Tale modalità di pubblicità assolve all'obbligo della notifica/comunicazione a tutti i soggetti richiedenti.

Le domande di sostegno saranno ammesse a contributo fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

L'Amministrazione stabilisce la destinazione di eventuali ulteriori risorse oppure risorse rinvenienti da economie di spesa/rinunce/revoche/ribassi d'asta.

CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

Preliminarmente alla notifica del provvedimento di concessione, l'Amministrazione procederà ad acquisire la documentazione prevista dal bando, anche a comprova della veridicità delle dichiarazioni rese in domanda nonché, ove pertinenti, alle verifiche ai sensi del Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115), in particolare, alle pertinenti "Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG" e agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero" (art. 15).

I provvedimenti di concessione del sostegno adottati dalle competenti strutture regionali dovranno riportare almeno le seguenti informazioni:

- codici di verifica ai sensi del Regolamento sul Registro Nazionale Aiuti di Stato, laddove pertinenti;
- riferimento all'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti agli atti procedimentali;
- dati finanziari relativi alla spesa ammissibile e al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa. Sia le spese ammesse che il contributo concedibile dovranno essere distinte per intervento e tipologia;
- modalità di erogazione del contributo con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento per acconti in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale l'attività dovrà essere ultimata, con specificazione delle sanzioni collegate al mancato rispetto delle scadenze;
- obblighi in materia di adempimenti del beneficiario finale in relazione alla rendicontazione, delle ore di consulenza effettuate nonché alle modalità di controllo del servizio di consulenza prestata nei confronti dei destinatari finali;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni;

Il provvedimento di concessione dovrà essere sottoscritto, per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato ed essere ritrasmesso, unitamente agli eventuali documenti richiesti, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (Pec), del soggetto richiedente titolare della

domanda di sostegno, all'indirizzo PEC del Settore competente entro 30 gg dalla data di ricezione della stessa.

CONTROLLI IN ITINERE

La Regione, in fase di attuazione del piano di consulenza, si riserva di effettuare controlli in situ presso la sede dell'organismo di consulenza e/o i destinatari dei servizi di consulenza, al fine di accertare l'effettiva e regolare esecuzione delle attività programmate.

I controlli presso la sede di consulenza saranno mirati a verificare l'avanzamento del piano di consulenza (verbali delle visite aziendali già effettuate, documenti di monitoraggio ecc...)

I controlli presso i destinatari invece saranno svolti in concomitanza con le visite aziendali programmate da parte dei consulenti.

DOMANDA DI PAGAMENTO

Modalità di presentazione della domanda di pagamento

Il sostegno viene erogato dall'Organismo Pagatore (ARCEA) a seguito della presentazione di una domanda di pagamento inoltrata dal soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dalla Regione dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti, compresi quelli relativi alla corretta applicazione del Regolamento per il funzionamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato ed a quelli collegati alla normativa nazionale antimafia e sulla base degli schemi procedurali condivisi con l'Organismo Pagatore (ARCEA).

Le domande, volte ad ottenere il pagamento del sostegno, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la funzionalità on line messa a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA disponibile mediante il portale SIAN (www.sian.it), per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA ovvero del professionista accreditato. È obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti attive.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede con il rilascio telematico attraverso il Sian che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B. la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del richiedente sul modello cartaceo, viene, altresì, introdotta la firma elettronica. Il beneficiario che ha

registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale ARCEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attraverso questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti, l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

Le domande di pagamento compilate telematicamente non verranno rilasciate dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti.

Ai fini dell'accertamento e della verifica sulla corretta e conforme realizzazione del progetto, potrà essere richiesta ogni altra documentazione utile.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione dovrà essere tenuta a disposizione dall'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni previsti dal presente avviso dalla data di erogazione del saldo.

Gli aiuti possono essere erogati secondo le seguenti modalità:

- stato di avanzamento (SAL)
- saldo.

Principi per la gestione e il controllo

La scelta di introdurre le opzioni dei costi semplificati comporta, da parte dell'Amministrazione concedente e dell'Organismo Pagatore, l'adozione di un diverso approccio di gestione e controllo, che si discosta da quello tradizionale dei costi reali.

Lo stesso Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 60.4 prevede, del resto, che i pagamenti effettuati dai beneficiari siano giustificati da fatture e documenti probatori o da documenti aventi forza probatoria equivalente, tranne per le tabelle standard di costi unitari, le somme forfettarie e i finanziamenti a tasso forfettario previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013.

Ne deriva che, in caso di adozione delle opzioni dei costi semplificati, gli incaricati delle verifiche gestionali e dei costi contabili dovranno spostare la loro attenzione dalla analisi delle fatture e degli altri documenti probatori, normalmente verificati in caso di sovvenzioni basate sui "costi reali" dell'operazione, alla verifica dei risultati o output effettivamente conseguiti dal progetto. Nella pratica, la verifica della corrispondenza tra importo richiesto per il sostegno e importo indicato nelle fatture non deve essere praticata per non vanificare il concetto stesso di costo semplificato.

In fase esecutiva, sarà necessario garantire la corretta applicazione del metodo stabilito per i costi unitari, attraverso l'esame dei risultati (output) del progetto.

Stato di avanzamento (SAL)

La domanda di pagamento relativa al SAL deve essere corredata dalla seguente documentazione:

Disposizioni procedurali trattamento domande di sostegno intervento 2.1.1

- ✓ Documento finale del servizio di consulenza, come da parag. 9 delle disposizioni attuative del bando, riferito a ciascun soggetto destinatario della consulenza, con descrizione del servizio di consulenza fornito, dei benefici/risultati ottenuti rispetto alle criticità ex ante evidenziate nella proposta progettuale, della durata delle prestazioni consulenziali;
- ✓ dichiarazione del destinatario finale del servizio di consulenza, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante che le attività di consulenza prestate sono conformi al protocollo sottoscritto la durata della stessa espressa in numero di ore e che le medesime hanno consentito di soddisfare le esigenze manifestate nonché conseguire gli obiettivi previsti.
- ✓ ogni altro documento ritenuto utile allo svolgimento dell'istruttoria ovvero prevista dalle specifiche disposizioni attuative dell'intervento.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- a) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono regolari;
- b) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce unicamente alle attività realizzate dell'ambito dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;

Ciascuno stato di avanzamento può comprendere esclusivamente servizi di consulenza completati: non è possibile, quindi, rendicontare la consulenza fornita ad uno stesso destinatario suddividendola in quota parte tra più domande di pagamento.

l'importo di ciascuno stato di avanzamento deve essere pari, come minimo, al 30% del contributo concedibile e non può superare il 90% del contributo concedibile.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono la verifica del numero di ore di consulenza effettivamente fornito ed il confronto con quanto previsto nella domanda di sostegno.

Saldo

La documentazione da presentare per la rendicontazione finale dei lavori è la seguente:

- ✓ Documento finale del servizio di consulenza, come da parag. 9 delle disposizioni attuative del bando, riferito a ciascun soggetto destinatario della consulenza, con descrizione del servizio di consulenza fornito, dei benefici/risultati ottenuti rispetto alle criticità ex ante evidenziate nella proposta progettuale, della durata delle prestazioni consulenziali;
- ✓ dichiarazione del destinatario finale del servizio di consulenza, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante che le attività di consulenza prestate sono conformi al protocollo sottoscritto la durata della stessa espressa in numero di ore e che le medesime hanno consentito di soddisfare le esigenze manifestate nonché conseguire gli obiettivi previsti.
- ✓ ogni altro documento ritenuto utile allo svolgimento dell'istruttoria ovvero prevista dalle specifiche disposizioni attuative dell'intervento.

Tutte le richieste di erogazione devono essere corredate inoltre da una dichiarazione, resa ai sensi agli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante in particolare:

- c) la conformità della documentazione prodotta in copia o risultante sinteticamente da elenchi o altri elaborati ai documenti originali e che questi ultimi sono regolari;
- d) la regolarità della documentazione prodotta e che essa si riferisce unicamente alle attività realizzate dell'ambito dell'iniziativa oggetto della specifica domanda di agevolazione;

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario entro la fine del Piano di Consulenza. Il mancato rispetto del termine suddetto, comporterà l'applicazione di una sanzione determinata in base alla normativa regionale su sanzioni e riduzioni e qualora non adeguatamente motivato, comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca totale o parziale del contributo.

L'ufficio istruttore competente, provvede a verificare il numero di ore di consulenza effettivamente fornito rispetto a quanto previsto nella domanda di sostegno ed a redigere apposito verbale nel quale riportare, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto;

I controlli amministrativi per il pagamento del saldo possono prevedere lo svolgimento di una visita in situ presso la sede dell'organismo di consulenza e/o presso i destinatari della consulenza.

La Regione si riserva per interventi di entità minore o nel caso in cui si ritenga che vi sia un rischio limitato del mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità di non effettuare le visite sul luogo di cui al comma precedente.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Se nel corso dei suddetti controlli, il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie, è tenuto a darne comunicazione sia all'Organismo Pagatore nonché al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari che provvede, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, a notificare all'inadempiente l'infrazione rilevata. Nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della notifica il beneficiario può opporre ricorso presentando, a norma dell'art. 10 della legge 241/90, le proprie contro deduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi al Responsabile del Procedimento.

DECORRENZA PER L'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

Nel rispetto dell'effetto incentivante assegnato ai contributi pubblici, sono considerate ammissibili (vale a dire selezionabili per il contributo comunitario) le attività relative al progetto avviate dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, salvo eccezioni espressamente previste.

Per quanto inerente alle tipologie di spesa ed ai criteri da utilizzare per la valutazione di ammissibilità delle spese si rimanda all'allegato documento "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020".

TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati è di 12 mesi a decorre dalla data di restituzione del provvedimento di concessione del contributo firmato per accettazione.

VARIAZIONI AL PROGETTO

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti, anche per evitare una forma di concorrenza sleale rispetto ai progetti non selezionati.

Le varianti dovranno essere presentate da parte del beneficiario, attraverso le nuove utility e gli appositi format presenti sul portale SIAN.

Con riferimento alla singola operazione finanziata, sono considerate variazioni al progetto:

- cambio del beneficiario;
- cambio della sede operativa dell'organismo di consulenza;
- adeguamenti tecnici alle operazioni approvate e/o al quadro economico originario.

Le diverse tipologie di variazione sono soggette a distinte procedure amministrative ed a specifici adempimenti da parte dei beneficiari, come descritto nei sotto-paragrafi successivi.

Tutte le variazioni, inoltre, devono rispettare determinate condizioni di ammissibilità che saranno valutate, a seconda dei casi, in fase di autorizzazione della variazione o di controllo sulla relativa domanda di pagamento. In particolare, le variazioni sono ammissibili quando:

- sono coerenti con gli obiettivi e le finalità della Misura;
- non comportano variazioni diminutive del punteggio attribuito all'operazione in sede di graduatoria definitiva;
- non compromettono l'organicità e la funzionalità complessiva dell'intervento;
- sono conformi a tutte le disposizioni procedurali ed attuative del bando;

L'amministrazione si determinerà nei successivi 60 giorni dalla richiesta di variante.

La realizzazione di una variazione non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento del contributo afferente alla suddetta variazione, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza può essere riconosciuto il contributo, approvato in sede di istruttoria e riportato nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessato al progetto di variazione. In caso contrario si procederà alla revoca dei benefici concessi.

Cambio beneficiario

Dopo la concessione del sostegno, nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

Gli uffici regionali verificano, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità (ivi compresi i criteri di selezione), e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica, a mezzo Pec, alle parti interessate. In questo caso, prima della formalizzazione del subentro, il cedente è tenuto a rendicontare le spese ammissibili sostenute durante il periodo in cui risulta titolare del provvedimento di concessione del contributo.

Qualora, invece si accerti il difetto dei requisiti la Regione comunica, con raccomandata a mezzo Pec, al cessionario la reiezione della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Cambio della sede

Le variazioni relative al cambio della sede del soggetto beneficiario devono essere preventivamente richieste alla struttura competente - motivando in maniera dettagliata lo spostamento - per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi propedeutici al rilascio dell'autorizzazione.

Adeguamenti tecnici e/o economici al progetto

Qualsiasi variazione al Piano di Consulenza (PC), compresa la sostituzione del personale indicato nel piano, dovrà essere previamente autorizzata dall'amministrazione regionale.

Eventuali variazioni nell'elenco dei destinatari finali, saranno consentite previa richiesta formale di variante all'Amministrazione Regionale, a pena di decadenza del contributo, ed a seguito di una specifica istruttoria che dimostri la neutralità della variante rispetto ai criteri di selezione ed al relativo punteggio ottenuto, e rispetto agli obiettivi contenuti nel Piano di Consulenza.

I destinatari finali che non intenderanno utilizzare il servizio di consulenza cui si sono candidati, dovranno esprimere il loro intendimento all'organismo di consulenza e all'amministrazione regionale tramite una comunicazione a mezzo pec o raccomandata.

PROROGHE

Non è prevista la concessione di proroghe.

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

È consentito il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, solo "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" come disciplinato dall'art. 4 reg. UE 640/2014

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati tempestivamente per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante alla Regione entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.

Per la causa di forza maggiore relativa alla "incapacità professionale di lunga durata del beneficiario" il beneficiario deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura pubblica da cui si rilevi l'inabilità al lavoro di carattere permanente.

RECESSO – RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

Per recesso dagli impegni assunti s'intende la rinuncia volontaria al mantenimento di una o più misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento per le quali è stata presentata una richiesta di contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al competente ufficio istruttore.

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso comporta la decadenza totale dal sostegno e, ove previsto, il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, ad esclusione di cause di forza maggiore indicate dalle presenti disposizioni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

L'allegato III del Reg. 808/2014 e ss.mm.ii. dispone che i beneficiari mettano in atto specifiche azioni di informazione e di pubblicità. In particolare:

- l'emblema dell'Unione;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR,

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

- b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c) che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 EUR, almeno un poster (formato minimo A3) o una targa con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;
- c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500 000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;
- l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

LOGO E SLOGAN

Ogni azione informativa e pubblicitaria presenta i seguenti elementi:

- a) l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione:

«Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali»;

Le spese relative alle suddette azioni informative e pubblicitarie costituiscono parte integrante dell'operazione e sono pertanto eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

L'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce, inoltre, che i dati che riguardano il beneficiario saranno pubblicati in conformità e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

INFORMATIVA ANTIMAFIA

La Regione Calabria, ai sensi dell'art. 83 D.lgs. n. 159/2011 procederà, previa richiesta al beneficiario di tutta la documentazione necessaria, ad acquisire l'informazione antimafia di cui all'art. 91 D.lgs. 159/2011.

MONITORAGGIO

È fatto obbligo a tutti i beneficiari di fornire i dati di monitoraggio e valutazione attraverso le risposte ai questionari che periodicamente il Dipartimento invierà loro. A tal fine saranno possibili sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità ad incontrare i rilevatori delegati dal Dipartimento. Qualora il beneficiario non ottempererà a tale obbligo il Dipartimento si riserva di avviare la procedura di revoca dei contributi concessi.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto inerente alla presentazione e gestione delle domande di sostegno e di pagamento e, in particolar modo, per le attività afferenti la tenuta e la logistica della documentazione di progetto, il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari si riserva di stipulare specifico accordo con i Centri di Assistenza Agricola (CAA) allo scopo di massimizzare il livello di efficacia dell'azione amministrativa su base territoriale. Informazioni e modalità procedurali relative a tali attività saranno prontamente comunicate a tutti gli interessati mediante pubblicazione sul sito del programma.

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 - 2020**

Disposizioni Attuative per il trattamento delle domande di sostegno intervento 2.1.1

Documento finale della consulenza

Misura 2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	
Misura	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
Intervento 2.1.1	Erogazione di servizi di consulenza alle aziende

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R n. 445 del 2000

1. Scheda sintetica della consulenza per singolo destinatario

Destinatario della consulenza

Sede (Comune)

Indirizzo

CAP

Area della consulenza

Indicare A (disposizioni attuative, par. 4.1)

Ambito tematico della consulenza

Indicare a), b), c), d) ... (disposizioni attuative, par. 4.1)

N. ore di consulenza previste (come da scheda di ingresso)

N. ore di consulenza effettuate

Situazione iniziale del destinatario, fabbisogni specifici ed obiettivi della consulenza

Si intende qui richiamato quanto indicato nella scheda di ingresso allegata alla domanda di sostegno. Eventuali difformità nella prestazione della consulenza dovranno essere giustificate nelle schede descrittive dell'attività di consulenza.

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R n. 445 del 2000

2. Descrizione delle attività di consulenza effettuate (quadro di sintesi)

N.B. per “attività di consulenza” si intendono le singole prestazioni consulenziali di natura omogenea, quali visite in azienda, analisi documentale, elaborazione di pareri, ecc. ... nelle quali si articola il servizio di consulenza.

Per come previsto al par. 12 delle disposizioni attuative, il massimale di 1.500,00 € di contributo pubblico si applica all'insieme di “attività di consulenza” erogate a favore dello stesso destinatario in uno o più ambiti tematici – a), b), c), d), ecc. – previsti nel paragrafo delle disposizioni attuative “Area di consulenza e destinatari”.

Le attività devono essere espresse sulla base del n. di ore di lavoro che è stato necessario a completarle. Aggiungere ulteriori righe se necessario.

n. progr.	attività di consulenza	n. ore effettuate	consulente
1			
2			
3			
4			
5			
Totale ore:			

3. Dettaglio delle attività di consulenza.

Il richiedente deve compilare una scheda descrittiva per ogni attività di consulenza indicata nella precedente tabella (aggiungere ulteriori riquadri se necessario).

La descrizione fornita deve, tra l'altro, mettere in luce e giustificare le eventuali difformità rispetto a quanto indicato nella scheda di ingresso.

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445 del 2000

Dettaglio dell'attività di consulenza 1

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445 del 2000

Dettaglio dell'attività di consulenza 2

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R n. 445 del 2000

Dettaglio dell'attività di consulenza 3

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445 del 2000

4. Risultati del servizio di consulenza. Soluzioni proposte ed eventualmente adottate.

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R n. 445 del 2000

5. Elenco Allegati.

Questo documento finale può essere accompagnato, ove pertinente, da materiale documentale, fotografico o di altra natura utile a dimostrare lo svolgimento del servizio di consulenza. L'elenco degli allegati può essere indicato in questa sezione.

Data, __/__/__

Allega alla presente un documento di identità in corso di validità

TIMBRO e FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ORGANISMO DI CONSULENZA

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445 del 2000

**6. Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
dal destinatario della consulenza**

Il/La _____ sottoscritto/a _____ nato/a _____ a _____

prov. _____ il _____ e residente a _____ prov. _____

indirizzo _____ e n. _____ civico _____ Tel. _____ email _____

pec _____ codice fiscale _____,

in qualità di destinatario della consulenza descritta ai punti precedenti,

consapevole che incorrerà in sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e nella perdita dei benefici (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000),

dichiara

- che i servizi di consulenza richiesti sono stati effettivamente e regolarmente forniti nei contenuti, nei tempi e nelle forme descritte nel presente documento finale.

Allega alla presente un documento di identità in corso di validità

Data, __/__/____

FIRMA

DEL DESTINATARIO DELLA CONSULENZA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 - 2020

Disposizioni Attuative per il trattamento delle domande di sostegno intervento 2.1.1

Piano di consulenza

Misura 2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	
Misura	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
Intervento 2.1.1	Erogazione di servizi di consulenza alle aziende

PARTE I – ORGANISMO DI CONSULENZA

1. Anagrafica Organismo di Consulenza

Denominazione

C.F. / P.IVA

Sede Legale

Sede Operativa (se diversa da sede legale)

Telefono

Mail e PEC

Contatto (nominativo e numero di telefono)

2. Descrizione dell'esperienza dell'organismo nella fornitura di consulenza alle aziende agricole

3. Descrizione della capacità economica (livelli di fatturato, informazioni riguardo i conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività, copertura assicurativa contro i rischi professionali), dotazione infrastrutturale, tecnologica e delle sedi per l'espletamento del servizio dell'Organismo fornitore del servizio di consulenza

4. Descrizione quali/quante
 che si intendono erogare

PARTE II – PROGETTO DI CONSULENZA

5. Descrizione delle aree e degli ambiti tematici oggetto dei servizi di consulenza
tra quelli indicati sotto la lettera A del paragrafo 4.1 "Area di consulenza e destinatari" delle disposizioni attuative)

6. Descrizione generale delle esigenze di consulenza dichiarate dai destinatari della consulenza

7. Collegamento dei servizi di consulenza offerti con i fabbisogni regionali individuati a livello regionale nel capitolo 4.2 del PSR Calabria 2014-2020

8. Collegamento dei servizi di consulenza offerti con le tematiche trasversali dello sviluppo rurale: ambiente, clima, innovazione

9. Descrizione delle modalità di organizzazione, attuazione e monitoraggio dei servizi di consulenza, compresa la definizione di strumenti per la verbalizzazione delle visite presso i destinatari (format), la registrazione delle attività svolte per ciascuna consulenza e la misurazione dell'efficacia della consulenza rispetto ai risultati.

10. Possesso dei requisiti riferiti ad alcuni criteri di selezione (par. 13 delle disposizioni attuative).

N.B. Tutti i requisiti indicati in tabella devono corrispondere a quanto riportato sul curriculum vitae trasmesso alla Regione in fase di accreditamento o allegato a questo piano di consulenza (si veda par. 14 delle disposizioni attuative).

Aggiungere righe se necessario.

n. progr.	Nome del consulente
1	
2	
3	
4	
5	

11. ALTRO

Descrizione *(aggiungere le righe necessarie)*

Si allegano al presente
piano di consulenza, per

costituirne parte
integrante e sostanziale:

- un
cronoprogramma
complessivo
delle attività con
indicazione
dell'area e
distinzione degli
ambiti tematici
oggetto dei
servizi di
consulenza;
- le copie dei
curricula dei
consulenti
utilizzati per
l'attuazione del
piano di
consulenza,
soltanto se
diversi rispetto
alla fase di
accreditamento o
se
l'accreditamento
dell'organismo di
consulenza non
è stato effettuato
presso la
Regione
Calabria;
- l'elenco dei
destinatari della
consulenza,
individuati per
l'area di
consulenza,
comprensivo
delle
informazioni
relative ai criteri
di selezione,
redatto secondo
il modello excel
allegato alle
disposizioni
attuative;

- le schede di
ingresso relative
a ciascun
destinatario,
sottoscritte dal
legale
rappresentante
dell'organismo di
consulenza e dal
destinatario del
servizio di
consulenza,
elaborate
secondo il
modello allegato
alle disposizioni
attuative.

Data, __/__/____

TIMBRO E FIRMA
LEGALE
RAPPRESENTANTE

ORGANISMO DI
CONSULENZA

DICHIARAZIONE RESAAI SENSI DEL D.P.R n. 445 del 2000

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE CALABRIA 2014 - 2020

Disposizioni Attuative per il trattamento delle domande di sostegno intervento 2.1.1

Scheda di ingresso

Misura 2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	
Misura	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
Intervento 2.1.1	Erogazione di servizi di consulenza alle aziende

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R n. 445 del 2000

1. Scheda sintetica della consulenza

Destinatario della consulenza

Sede (Comune)

Indirizzo

CAP

Area della consulenza

Indicare A (disposizioni attuative, par. 4.1)

Ambito tematico della consulenza

Indicare a), b), c), d) ... (disposizioni attuative, par. 4.1)

N. ore di consulenza previste

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445 del 2000

2. Descrizione della situazione iniziale del destinatario e del fabbisogno specifico per il quale è richiesta la consulenza

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R n. 445 del 2000

3. Obiettivi dei servizi di consulenza offerti

4. Descrizione delle attività di consulenza programmate (quadro di sintesi)

N.B. per “attività di consulenza” si intendono le singole prestazioni consulenziali di natura omogenea, quali visite in azienda, analisi documentali, elaborazione di pareri, ecc. ... nelle quali si articola il servizio di consulenza.

Per come previsto al par. 12 delle disposizioni attuative, il massimale di 1.500,00 € di contributo pubblico si applica all’insieme di “attività di consulenza” erogate a favore dello stesso destinatario in uno o più ambiti tematici – a), b), c), d), ecc. – previsti nel paragrafo delle disposizioni attuative “Area di consulenza e destinatari”.

Le attività devono essere programmate sulla base del n. di ore di lavoro necessario a completarle. Aggiungere ulteriori righe se necessario.

n. progr.	attività di consulenza	n. ore	consulente
1			
2			
3			
4			
5			
Totale ore:			

5. Dettaglio delle attività di consulenza.

Il richiedente deve compilare una scheda descrittiva per ogni attività di consulenza indicata nella precedente tabella (aggiungere ulteriori riquadri se necessario).

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445 del 2000

La descrizione fornita sarà valutata in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno e deve riguardare:

- **Il contenuto specifico dell'attività di consulenza;**
- **la giustificazione della congruità del numero di ore proposto per l'attività di consulenza;**
- **le professionalità coinvolte nell'attività;**
- **gli strumenti utilizzati nell'attività di consulenza le modalità organizzative e di monitoraggio dell'efficacia dell'attività di consulenza.**

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R n. 445 del 2000

Dettaglio dell'attività di consulenza 1

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445 del 2000

Dettaglio dell'attività di consulenza 2

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R n. 445 del 2000

Dettaglio dell'attività di consulenza 3

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445 del 2000

6. Risultati attesi dai servizi di consulenza

Allega alla presente un documento di identità in corso di validità

TIMBRO E FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ORGANISMO DI CONSULENZA

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445 del 2000

**7. Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
dal destinatario della consulenza**

Il/La _____ sottoscritto/a _____ nato/a _____ a _____

prov. _____ il _____ e residente a _____ prov. _____

indirizzo _____ e n. civico _____ Tel. _____ email _____

pec _____ codice fiscale _____

in qualità di:

titolare/legale rappresentante dell'impresa _____,

iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di _____

(_____) alla Sezione _____

con i seguenti dati: Codice Fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA _____,

data di iscrizione, _____ numero di Repertorio Economico Amministrativo _____,

Oggetto sociale _____, Forma giuridica _____,

Codice Ateco: _____;

consapevole che incorrerà in sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e nella perdita dei benefici (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000),

dichiara

- di essere un "agricoltore attivo" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento 1307/2013;
- di aver richiesto la fornitura di servizi di consulenza conformi a quanto descritto nella presente scheda di ingresso;
- di essere consapevole che la presente scheda di ingresso sarà trasmessa dall'organismo di consulenza alla Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, unitamente alla domanda di sostegno, nell'ambito del bando attuativo della misura 2.1.1 del PSR Calabria 2014-2020;

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445 del 2000

- di accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- accettare che presso la propria sede potranno essere condotti i controlli in itinere previsti dalla misura allo scopo di verificare l'effettivo svolgimento del servizio di consulenza;
- di non aver aderito e fruire di attività consulenziale prevista dai P.O. OCM (olio-ortofrutta-apistico).

Allega alla presente un documento di identità in corso di validità

Data, __/__/____

FIRMA

DEL DESTINATARIO DELLA CONSULENZA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(artt.46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
prov. _____ il _____ e residente a _____ prov. _____
indirizzo e n. civico _____ Tel. _____ mail _____
pec _____ * codice fiscale _____,
in qualità di _____

Legale rappresentante del organismo di consulenza accreditato _____
con sede in _____ indirizzo e n. civico _____ prov. _____
Tel. _____ mail _____ pec _____ * Partita IVA _____

Organismo di consulenza accreditato (professionisti) _____
con sede in _____ indirizzo e n. civico _____ prov. _____
Tel. _____ mail _____ pec _____ * Partita IVA _____

Avendo presentato domanda di sostegno a valere sulla Misura/Intervento: **2.2.1. del PSR Calabria 2014-2020**;

- consapevole che incorrerà in sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e nella perdita dei benefici (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000);

dichiara

che l'impresa è iscritta presso la camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di _____ (_____) con i seguenti dati: Codice Fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA _____, data di iscrizione _____, numero di Repertorio Economico Amministrativo _____, Oggetto sociale _____; Forma giuridica _____; Codice Ateco: _____;

per i professionisti, di essere in possesso del certificato di attribuzione di partita IVA rilasciato in data _____ dall'Agenzia delle Entrate ufficio di _____ (_____) con i seguenti dati: numero partita _____,

relativamente alle condizioni di ammissibilità

dichiara, altresì,

- di essere accreditato come soggetto erogatore di servizi di consulenza in agricoltura (Atto _____, n° _____ del _____ emesso da _____);
- nel caso di forme societarie, ove pertinente, che la società si è costituita in data _____ con atto costitutivo del _____ Rep. _____, Racc. _____ Notaio _____ in _____ (*oppure indicare altra forma di costituzione indicando gli estremi dell'atto e della registrazione*);
- di avere attivato un sistema trasparente (es.: informativa sul sito web, pagine social, ecc.) che ha reso noto ai potenziali destinatari interessati, gli ambiti di consulenza attivi al fine di consentire ai medesimi di richiedere il servizio presentando apposita domanda;
- di aver presentato un Piano di Consulenza (PC) rispondente ai requisiti di cui al paragrafo 7 “Piano di consulenza” delle Disposizioni attuative per l'intervento 2.1.1 e con espressa indicazione delle attività da svolgere per ciascun destinatario rispetto all'analisi aziendale dei fabbisogni individuati;
- di non trovarsi in condizione di incompatibilità e/o conflitto di interesse, unitamente ai collaboratori elencati nel provvedimento di accreditamento, in conformità a quanto stabilito nel paragrafo 6 delle Disposizioni attuative per l'intervento 2.1.1;
- che la consulenza prestata non verterà sulla redazione di piani di impresa per la presentazione di domande di sostegno sul PSR;
- di non essere dipendenti del destinatario finale a favore del quale viene reso il servizio di consulenza;
- di non essere tra le imprese che risultino “in difficoltà” ai sensi degli orientamenti della Unione Europea sugli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e degli orientamenti dell'Unione per gli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (Comunicazione Commissione Europea 2014/C204/01 e 249/01);
- di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Relativamente agli impegni

dichiara, altresì,

- mantenere i requisiti e/o impegni previsti dalla misura/intervento, compreso l'accreditamento nonché quelli afferenti ai criteri di selezione/priorità che determinano l'assegnazione del punteggio ed il riconoscimento del sostegno;
- garantire la formazione regolare e le attività di aggiornamento professionale delle figure professionali impegnate nello staff tecnico conformemente a quanto previsto all'art. 4 del DM 3 febbraio 2016;
- possedere una sede operativa in Calabria per tutto il periodo di attuazione dei servizi di consulenza;
- nell'esercizio dell'attività, rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 13, paragrafo 2, del Reg. 1303/2013, ossia non svelare dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attività di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autorità pubbliche, specialmente in caso di reato;
- rispettare le disposizioni in materia di pubblicità ed informazione secondo quanto disciplinato dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni procedurali allegate al bando;
- rispettare le norme sui diritti delle persone con disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica dell'articolo 9 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) in relazione ai fondi SIE come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove pertinente;
- garantire l'insussistenza di conflitti di interesse e/o di incompatibilità dei soggetti/collaboratori preposti all'erogazione della consulenza;
- accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013;

- tenere a disposizione per i controlli di cui ai par. 5 “Controlli in itinere” e 6 “Domanda di pagamento” delle disposizioni procedurali di questo bando, tutta la documentazione prodotta in relazione alle attività di consulenza espletate ed al monitoraggio dell’avanzamento del piano di consulenza;

Relativamente ad altre dichiarazioni

dichiara, altresì,

- ai fini del rispetto dell’effetto incentivante degli aiuti, di non aver avviato i lavori relativi al progetto/attività ovvero di non aver sostenuto le relative spese in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno;
- di essere consapevole degli obblighi imposti a livello comunitario e nazionale, anche qualora successivi alla presentazione della domanda ancorché prescritti nel PSR 2014-2020 della Regione Calabria;
- di esonerare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo per il pagamento dell’aiuto richiesto;
- di essere a conoscenza dei criteri di selezione riportati nelle disposizioni attuative di riferimento;
- di essere a conoscenza che, in caso di istruttoria negativa della domanda di aiuto, si procederà all’archiviazione della stessa con conseguente decadenza totale dell’istanza;
- di essere a conoscenza che, in caso di istruttoria positiva, salvo diverse determinazioni da parte dell’OP/organismi centrali, la concessione del contributo sarà subordinata all’esito delle verifiche prevista dalla normativa antimafia;
- di accettare tutti i controlli documentali e/o fisici disposti allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto, l’avanzamento delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte;
- di accettare che i propri dati saranno pubblicati secondo quanto stabilito dall'articolo 111 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- che nei propri confronti non sussistono le cause ostative di cui all’art. 67, comma 8, del D.Lgs 06/09/2011, n. 159, che fa divieto di concedere contributi pubblici a soggetti destinatari di prevenzione personale ovvero condannati, anche con sentenza non definitiva ma confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. .

Luogo e data, _____

Il dichiarante

*(L’indicazione della PEC è obbligatoria e deve essere riferita esclusivamente all’organismo/professionista)

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore)



UNIONE EUROPEA
«Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali»



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**



REGIONE CALABRIA



AVVISO PUBBLICO

Programma di Sviluppo Rurale della regione Calabria 2014 – 2020

Misura 2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Intervento 2.1.1.

Erogazione di servizi di consulenza

VISTI

- Il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799;
- Il Reg. (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Il Reg. (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 922/72 , n. 234/79 , 1037/2001, 1234/2007 del Consiglio;
- Il Reg. Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Il Reg. di Esecuzione (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Il Reg. di Esecuzione (UE) 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) 791/2015 della Commissione del 27 aprile 2015 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- Regolamento (CE) n° 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91.;
- Regolamento U.E. n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» ;
- Regolamento (CE) 110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio.
- Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
- Regolamento (UE) 2393/2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale
- DM 4280 08/05/2014 in attuazione dell'Art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, "istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 marzo 2011, "regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica".
- Reg. Delegato (UE) 791/2015 della Commissione del 27 aprile 2015 che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- il D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- il D.M. prot. n.2490 del 25 gennaio 2017 – pubblicato sulla GU del 29/03/2017 – Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed

esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

- il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g), l), ee) della legge 7 marzo 2003, n.38;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014, n. 6513, recante disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea», convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ed in particolare l'art. 1-ter, relativo all'istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura;
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed in particolare l'art. 7, riguardante l'obbligo della formazione continua;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2014, n. 35, con il quale e' stato adottato il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 308 del 27 agosto 2015 di approvazione delle linee guida per l'applicazione in Calabria del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
- il decreto ministeriale 3 febbraio 2016, «Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura»;
- le istruzioni operative dell'Organismo Pagatore;
- le Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 - 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale dello sviluppo rurale - Rete Rurale Nazionale 2014-2020, per come approvate nell'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 per come modificate nel corso della seduta del 9 maggio 2019;
- il DPR 5 febbraio 2018, n. 22 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020. (18G00048) (GU n.71 del 26-3-2018);
- L'Art. 2, comma 3 della Legge 3 febbraio 2011, n. 4, "istituzione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI).
- Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 marzo 2011, "regolamentazione del sistema di qualità nazionale zootecnica".
- la Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- la Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 01/03/2016 relativa all' agricoltore in attività;
- IL D.Lgs n. 228 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma di legge 5 marzo 2001, n. 57.

- Il DDG n. 185 del 24 gennaio 2018 di approvazione degli elenchi definitivi 2017 dei soggetti erogatori dei servizi di consulenza;

VISTI, altresì,

- la Decisione della Commissione Europea c (2015) 8314 final, del 20 novembre 2015, che ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Calabria ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, per il periodo di programmazione 2014-2020;
- la Decisione della Commissione Europea con Decisione C (2018) 6608 final del 4 Ottobre 2018 - cci: 2014IT06RDRP018 – che ha approvato l'ulteriore modifica (vers. n. 5) del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modificato la decisione di esecuzione C (2015) 8314 della Commissione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 475 del 29 ottobre 2018, con cui la Giunta Regionale ha proceduto alla "Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C (2018) 6608 del 4 ottobre 2018 di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (FEASR) della Regione Calabria";
- la Deliberazione n. [369](#) del 19/12/2018, con cui il Consiglio Regionale che ha preso atto della versione 5 del PSR Calabria approvata dalla Commissione Europea con Decisione del 4 ottobre 2018.

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DA LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:

1) AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE

Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Cittadella Regionale
Viale Europa
88100 Catanzaro
www.calabriapsr.it

2) OGGETTO DEL BANDO

Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 ed in coerenza con le previsioni contenute nel Programma stesso e nelle singole Schede di Misura ed intervento, rende note le modalità di ammissione delle domande di sostegno volte a sostenere l'erogazione di servizi di consulenza agli operatori economici delle aree rurali, quali gli agricoltori e i giovani agricoltori, con la finalità di accompagnare, attraverso l'impegno di tecnici e professionisti specializzati, il processo di innovazione verso un'economia rurale più sostenibile, più competitiva, meno impattante sui cambiamenti climatici e con maggiori capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, maggiormente in grado di gestire efficacemente la biodiversità, ivi inclusa la gestione delle aree Natura 2000.

Misura 2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Intervento 2.1.1. – Erogazione di servizi di consulenza

3) DISPOSIZIONI PER MISURA/INTERVENTO

Per la pratica attuazione del presente bando si rinvia alle “Disposizioni attuative” e alle “Disposizioni Procedurali” allegate, unitamente alla documentazione a corredo, al decreto di pubblicazione del presente avviso pubblico per formarne parte integrante e sostanziale.

4) DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie a bando per l'Intervento sono le seguenti:

MISURA	INTERVENTO	ANNUALITA'	DOTAZIONE
Misura 2	2.1.1	2019	4.500.000,00

5) SCADENZA

In merito alla puntuale presentazione delle domande di sostegno si precisa che:

- ✓ le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il **26 luglio 2019**;
- ✓ per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema Sian;

6) ORGANISMO PAGATORE

La Regione Calabria ai sensi del comma 4 dell'art.3 del D. Lgs 165/1999 ha istituito l'Organismo Pagatore Regionale ARCEA riconosciuto con provvedimento MIPAAF n. 0007349 del 14 ottobre del 2009.

PSR CALABRIA 2014 - 2020

Misura 2 – Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Intervento 2.1.1 - Erogazione di servizi di consulenza alle aziende

ELENCO DESTINATARI FINALI - AREA DI CONSULENZA A (IMPRESE AGRICOLE E GIOVANI AGRICOLTORI)								
Denominazione destinatario finale	Codice Fiscale /Part.Iva	Età < 40 anni (si/no)	Regime di qualità cui aderisce: nazionali=1; unionali= 2; facoltativi=3	Destinatario della consulenza di trova in area:"montagna" /"area svantaggiata"	Azienda < 100.000€ di standard output SI/NO	Agricoltori professionali SI/NO	Servizi di consulenza richiesti per tipologia (a, b, c, d...)*	Durata del servizio di consulenza (numero di ore di consulenza)



REGIONE CALABRIA

Dipartimento agricoltura e Risorse Agroalimentari

Autorità di Gestione PSR 2014-2020



Pro. 194825

21 MAG. 2019

Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari
Dirigente Settore 7
Dott. Domenico Ferrara
SEDE

Oggetto: Parere di coerenza programmatica - Nota n. 188399 del 15/05/2019

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, relativa alla richiesta di parere sulla proposta di decreto avente per oggetto: "PSR Calabria 2014-2020 – Reg.(UE) n. 1305/2013 - Domande di adesione alla Misura 02 – Intervento 2.1.1 – "Erogazione di servizi di consulenza". Approvazione avviso e relativi allegati. Annualità 2019. Revoca DDG n. 3280 del 12/04/2018".

Considerato che la su indicata proposta di decreto prevede:

- **di revocare** il DDG n. 3280, del 12 aprile 2019, avente ad oggetto: PSR Calabria 2014-2020 – Reg.(UE) n. 1305/2013 - **Domande di adesione alla Misura 02 – Intervento 2.1.1 – "Erogazione di servizi di consulenza"**. Triennio 2018/2020;
- **approvare** l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Misura 02 – intervento 2.1.1. "Erogazione di servizi di consulenza" del PSR Calabria 2014-2020, annualità 2019/2020, nonché le Disposizioni attuative e relativi documenti a corredo, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- **di stabilire** di regolamentare la presentazione e la gestione delle domande di adesione secondo quanto previsto nelle "Disposizioni procedurali" per il trattamento delle domande di sostegno" allegate al presente atto;
- **aprire i termini**, per la presentazione delle domande di sostegno prevedendo che:
 - ✓ le stesse dovranno essere presentate attraverso il portale Sian entro il **26 luglio 2019**
 - ✓ per la tempestiva presentazione, farà fede la data di rilascio informatico sul sistema Sian;
- **dare atto** che la dotazione finanziaria assegnata al presente avviso pari ad € 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00) che non grava sul bilancio regionale, atteso che la stessa trova la sua disponibilità nelle risorse del PSR Calabria 2014-2020, gestite dall'Organismo Pagatore ARCEA.

Ritenuto che quanto proposto risulta coerente a quanto previsto dal PSR Calabria 2014-2020;

PARERE

Con la presente si rilascia parere favorevole di coerenza programmatica.

Il Funzionario

P.A. Italo Jiritano

Dirigente Generale Reggente

Autorità di Gestione PSR Calabria

Dott. Giacomo Giovinazzo